



# **RISCATTO RICONGIUNZIONE TOTALIZZAZIONE CUMULO**

***PADOVA, 16 giugno 2017***

## REQUISITI DI PENSIONAMENTO (a regime dal 2021)

### PENSIONE DI VECCHIAIA

- **70** anni di età
- **35** anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa

### PENSIONE DI ANZIANITA' *(con cancellazione dagli Albi)*

- **62** anni di età
- **40** anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa

### PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

- **70** anni di età
- **Da 5 a 34** anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa

# La vecchiaia «anticipata»

E' possibile anticipare il pensionamento al raggiungimento di età compresa tra 65 e 70 anni (sempre 35 anni di contribuzione).

Riduzione pensione pari allo 0,41% per ogni mese di anticipo (5% all'anno) rispetto all'età prevista.

NO riduzione con 65 - 40.

# Pensione di vecchiaia

Anni solari Pensionamento	Età minima	Anzianità minima
2011 – 2013	66	31
2014 – 2016	67	32
2017 – 2018	68	33
2019 – 2020	69	34
2021	70	35

# Pensione di anzianità

Anni solari Pensionamento	Età minima	Anzianità minima
2012 – 2013	58	36
2014 – 2015	59	37
2016 – 2017	60	38
2018 – 2019	61	39
2020	62	40

**ANNO DI NASCITA**

**ANNO ISCRIZIONE CASSA**

**1990**

**2017**

**2055**  
(65 ANNI)

**2047**  
(30 ANNI)

**2060**  
(70 ANNI)

**2052**  
(35 ANNI)

**2057**  
(40 ANNI)

**ANNO DI NASCITA**

**ANNO ISCRIZIONE CASSA**

**1960**

**1990**

**2025**  
(65 ANNI)

**2020**  
(30 ANNI)

**2030**  
(70 ANNI)

**2025**  
(35 ANNI)

**2030**  
(40 ANNI)



# IL RISCATTO

# RISCATTO *cos'è*

Facoltà di conseguire maggiore anzianità utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

Si ottiene, a pagamento, la copertura assicurativa di periodi per i quali non vi è stato esercizio della professione e versamento contributivo.

Gli anni riscattati sono equiparati agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione ed **aumentano l'anzianità** utile in base alla quale calcolare il trattamento previdenziale.

Gli anni riscattati **non** anticipano iscrizione al 40° anno di età se avvenuta posteriormente (art.14)

# RISCATTO *chi*

- avvocati e praticanti iscritti alla Cassa, con regolarità dichiarativa e contributiva
- cancellati dalla Cassa, che conservino diritto a pensione vecchiaia, in regola come sopra
- titolari di pensione di inabilità
- superstiti di avvocati deceduti (non pensionati), al fine di maturare il decennio di anzianità di iscrizione alla Cassa del *de cuius* utile per conseguire la pensione indiretta, in regola come sopra

# RISCATTO

## *i periodi*

- ✱ Corso legale laurea giurisprudenza (4 anni)
- ✱ Servizio militare obbligatorio (max 2 anni)
- ✱ Servizio civile sostitutivo e servizio equiparato al servizio militare obbligatorio (max 2 anni)
- ✱ Praticantato, con o senza abilitazione al patrocinio (max 3 anni)

Può essere esercitato per uno o più anni interi NON coincidenti, neppure parzialmente, con periodi di iscrizione a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

# RISCATTO

## *quanto*

L'onere dovuto è pari alla **riserva matematica** necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato.

Non può essere inferiore, per ciascun anno riscattato, a un importo pari alla somma dei contributi minimi dell'anno di presentazione domanda.

La **RM** rappresenta la quantità di capitale necessario per costituire una riserva tale da coprire il più elevato onere finanziario che l'Ente dovrà sostenere per il pagamento della pensione in seguito al riscatto.

La **RM** si calcola moltiplicando la maggior pensione conseguibile per un coefficiente di capitalizzazione risultante da apposite tabelle approvate con D.M.

I coefficienti applicabili aumentano con l'aumentare dell'età, del reddito e dell'anzianità contributiva.

Il pagamento dell'onere, determinato dalla G.E., deve essere eseguito in unica soluzione, a pena di decadenza, **entro 6 mesi** dalla comunicazione della delibera di accoglimento della domanda.

Entro il medesimo termine, l'interessato può presentare domanda di rateazione per **max 10 anni** (dal 2015), con applicazione di interessi nella misura fissa del 2,75% annuo (ovvero tasso legale al momento presentazione domanda, se superiore). Decadenza= 1° e ultima rata.

La domanda di pensione, il cui diritto viene acquisito con il riscatto, non può essere presentata (e la pensione non può essere liquidata) prima dell'avvenuto pagamento integrale del dovuto. In caso di pagamento rateizzato, l'interessato deve provvedere al saldo del residuo ancora dovuto.

# IRRINUNCIABILITA' DEL RISCATTO

Col pagamento integrale dell'onere dovuto, l'avente diritto o suoi superstiti NON potranno più rinunciare al riscatto.

In caso di pagamento parziale verranno considerati utili solo gli anni per i quali sia stato interamente corrisposto il relativo onere, con diritto alla restituzione eccedenze.

L'importo versato a titolo di riscatto costituisce **onere deducibile** ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 917/1986:

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: (...)

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.(....)



# LA RICONGIUNZIONE

Franco Smania

# **FINALITA'**

Riconoscimento di un unico trattamento di pensione per coloro che hanno versato in diverse gestioni previdenziali obbligatorie

## **SOGGETTI LEGITTIMATI**

Avvocati o praticanti iscritti alla Cassa

# TIPI DI RICONGIUNZIONE

## ➤ IN ENTRATA

Ricongiunzione nella gestione nella quale il soggetto risulta iscritto al momento della presentazione della domanda per i periodi di contribuzione maturati presso altre gestioni

## ➤ IN USCITA

Ricongiunzione in gestione diversa da quella di attuale appartenenza nel caso di periodi assicurativi precedentemente maturati

# ESERCIZIO DELLA FACOLTA'

La ricongiunzione può essere richiesta una sola volta e riguarda l'intero periodo di contribuzione maturato presso altre gestioni previdenziali.

Eccezione= salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

# CONTRIBUZIONE DOVUTA

La differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e l'importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni.

## MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

- 1) In unica soluzione.
- 2) Con rateazione, in un numero di rate mensili non superiore nel massimo alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti con la maggiorazione di un interesse annuo composto.

# RINUNCIA

L'interessato è considerato rinunciatario in relazione alla richiesta di ricongiunzione se entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, non confermi la domanda mediante:

- Il pagamento dell'intero importo dovuto;
- Il pagamento di importo non inferiore alla somma delle prime tre rate indicate dalla gestione competente per la massima rateazione consentita;
- La presentazione di una richiesta di rateazione diversa da quella indicata dall'ente competente.

Il pagamento parziale comporta la risoluzione per inadempimento e in tal caso l'iscritto avrà diritto soltanto al rimborso di quanto versato senza interessi.

# COINCIDENZA DI PERIODI DI CONTRIBUZIONE

## *Coincidenza di periodi di contribuzione obbligatoria*

Detti periodi sono considerati utili ai fini della determinazione dell'importo di pensione, ma non comportano alcuna maggiorazione dell'anzianità di contribuzione.

## *Coincidenza di periodi di contribuzione obbligatoria e periodi di contribuzione figurativa*

Sono considerati utili ai fini della ricongiunzione soltanto i periodi di contribuzione obbligatoria.



# LA TOTALIZZAZIONE

# FINALITA' DELLA TOTALIZZAZIONE

**Non onerosa.**

**Domanda al pensionamento.**

La totalizzazione consente di cumulare periodi assicurativi non coincidenti tra loro maturati presso gestioni diverse per ottenere un unico trattamento pensionistico.

La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi maturati presso le diverse gestioni previdenziali.

# SOGGETTI INTERESSATI

Tutti coloro che nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, siano stati iscritti a due o piú gestioni previdenziali, per periodi non coincidenti e che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una di tali gestioni.

# MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

La quota di pensione totalizzata viene calcolata con il sistema contributivo.

Nel caso in cui l'iscritto possa vantare un periodo di iscrizione alla Cassa Forense uguale o superiore a quello minimo per il conseguimento della pensione richiesta, si applicheranno gli ordinari sistemi di calcolo (*retributivo*) sempre con riferimento alla quota di competenza della Cassa Forense.

Le gestioni interessate stabiliscono, ciascuna per la parte di competenza, il trattamento pro quota in relazione ai periodi di iscrizione già maturati.

**La pensione totalizzata viene erogata dall'Inps senza riconoscimento di alcun importo minimo.**



# IL CUMULO

# LE FONTI

Legge stabilità 2013 (L. 24.12.2012 n.228) introduce istituto del cumulo dei periodi assicurativi.

Legge stabilità 2017 ( L. 11.12.2016 n. 232) estende il cumulo ai liberi professionisti, non già titolari di pensione.

# FINALITA'

Riconoscimento di un unico trattamento di pensione per coloro che hanno versato in diverse gestioni previdenziali obbligatorie (periodi non coincidenti)

# MODALITA'

Analoghe alla totalizzazione:

- 1) domanda al pensionamento;
- 2) no oneri

# REQUISITI

Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione **più elevati** tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio delle facoltà di cumulo

# CALCOLO DELLA PENSIONE

***Retributivo*** = per coloro che, con il cumulo, raggiungono anzianità contributiva complessiva di 35 anni (dal 2021)

***Contributivo*** = per coloro che, con il cumulo, raggiungono anzianità contributiva complessiva inferiore a 35 anni (dal 2021)

# ANTICIPO PENSIONE ?

Salvo diverse future determinazioni, l'istituto del cumulo non può essere utilizzato per anticipare la pensione di vecchiaia prima del 70° anno di età.

# CRITICITA'

Chi paga il maggior onere? Allarme sostenibilità delle Casse liberi professionisti. In base al cumulo, CF deve pagare pensione con sistema retributivo anche a coloro che, con totalizzazione, avevano pensione contributiva.

Numerosi dubbi interpretativi.

20.02.2017 prima riunione tavolo tecnico  
MIN. LAV. / ADEPP / INPS



**RISCATTO    RICONGIUNZIONE  
TOTALIZZAZIONE  
CUMULO**

***Grazie per l'attenzione***